

**Documento di consultazione 02/2015**

**PROPOSTA DI MODIFICA DELLE REGOLE DEL MERCATO  
DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

## 1. Introduzione

Il meccanismo dei "titoli di efficienza energetica" o "certificati bianchi" è stato introdotto nell'ordinamento nazionale dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 – recanti, rispettivamente, in materia di gas naturale, *Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164* ed, in materia di energia elettrica, *Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79* - come successivamente modificati ed integrati.

Segnatamente il meccanismo dei "titoli di efficienza energetica" stabilisce in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale - che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno di riferimento abbiano connessi alla propria rete di distribuzione un numero di clienti finali superiore a 50.000 - l'obbligo di conseguire obiettivi annuali di risparmio energetico raggiungibili, cumulativamente o alternativamente, mediante la realizzazione di progetti di risparmio energetico, che danno diritto al rilascio di un determinato quantitativo di titoli di efficienza energetica (TEE), ovvero, attraverso l'acquisizione sul mercato (bilateralmente e/o presso la piattaforma organizzata del GME) di un quantitativo di TEE sufficiente all'adempimento del predetto obbligo. Detti obblighi costituiscono *ex lege* un onere che si trasmette in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma nella attività di distribuzione con riferimento a reti che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti avevano almeno 50.000 clienti connessi.

In tale contesto regolatorio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 - ferme restando le funzioni consultive, di regolazione, monitoraggio e sanzionatorie assolve dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito: AEEGSI) - le attività istruttorie di valutazione dei singoli progetti di risparmio energetico e le connesse attività di certificazione dei risparmi conseguiti, in precedenza svolte dall'AEEGSI, sono state assunte dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (nel seguito: GSE).

In esito a tali attività di certificazione, il GSE invia al GME le richieste di emissione dei TEE riconosciuti relativamente ai risparmi conseguiti dai singoli progetti per la successiva emissione dei TEE in favore dei soggetti titolari dei relativi progetti.



Una volta emessi, i TEE sono depositati dal GME sul conto proprietà del titolare del progetto di risparmio energetico, aperto presso un apposito registro (Registro dei TEE), organizzato e gestito dal GME e possono essere negoziati: *i.* nell'ambito del mercato organizzato e gestito dal GME ai sensi dei succitati decreti ministeriali 20 luglio 2004 (MTEE) ovvero; *ii.* bilateralmente, al di fuori, quindi, del mercato organizzato, sussistendo, tuttavia, in tal caso, l'obbligo per gli operatori di provvedere alla registrazione delle quantità e dei prezzi di scambio nell'ambito del Registro dei TEE.

Le regole di funzionamento del mercato dei TEE sono contenute all'interno delle "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" (nel seguito: Regole MTEE), adottate dal GME ed approvate dall'AEEGSI con deliberazione del 14 aprile 2005, n. 67/05 e successivamente modificate ed integrate, anche al fine di introdurre nel meccanismo di funzionamento del mercato taluni elementi correttivi tesi essenzialmente, da un lato a consolidare la struttura stessa del mercato e, dall'altro, a favorirne un suo ulteriore e graduale sviluppo.

Nel proseguire tale percorso evolutivo, il GME, con il presente documento di consultazione, anche accogliendo un auspicio più volte manifestato dagli operatori, presenta ai soggetti interessati la proposta di ulteriore modifica delle attuali regole di funzionamento del MTEE, volta a consentire lo svolgimento da parte del GME del ruolo di controparte centrale delle negoziazioni di mercato, in analogia con quanto già avviene sugli altri mercati ambientali dallo stesso organizzati e gestiti (*i.e.* Certificati Verdi, Garanzie di Origine).

\*\*\*

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni, per iscritto, al GME – Relazioni Istituzionali e Comunicazione, entro e non oltre il 13 luglio 2015, termine di chiusura della presente consultazione, con una delle seguenti modalità:

**e-mail:** [info@mercatoelettrico.org](mailto:info@mercatoelettrico.org)

**fax:** 06.8012-4524

**posta:** **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**

Viale Maresciallo Pilsudski, 122-124

00197 – Roma



I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

## **2. Il GME nel ruolo di controparte centrale delle negoziazioni concluse sul MTEE**

Gli interventi di modifica proposti riguardano, come illustrato in premessa, l'introduzione nell'ambito del MTEE della figura della controparte centrale delle negoziazioni, le cui attività verrebbero svolte direttamente dal GME.

L'assunzione di tale ruolo consentirebbe di eliminare il rischio esistente in capo agli operatori di effettuare transazioni con controparti che nelle attività successive alla conclusione delle negoziazioni dovessero rendersi inadempienti nell'espletamento degli adempimenti operativi e amministrativi connessi all'attività di *trading*. Tale presidio di tutela si affiancherebbe a quello già esistente in tema di garanzia di adempimento delle obbligazioni finanziarie assicurato, quest'ultimo, dal vigente sistema di garanzie che prevede la totale copertura finanziaria degli impegni assunti dagli operatori nella formulazione delle loro proposte di acquisto.

L'introduzione della controparte centrale quindi farebbe venir meno quel potenziale rischio di controparte che residua in capo agli operatori di mercato anche a seguito degli ultimi interventi correttivi operati sul meccanismo di funzionamento del MTEE nello scorso dicembre 2014, mediante i quali è stata prevista, tra l'altro, la facoltà per gli operatori di indicare al GME le cosiddette "controparti non accettabili" - ovvero le controparti con le quali un operatore non intende risultare parte negoziale nel corso delle sessioni di mercato.

L'assunzione del ruolo di controparte centrale delle transazioni da parte del GME, intervento peraltro più volte auspicato anche dagli operatori, consentirebbe di eliminare le su descritte difficoltà, in quanto il GME diverrebbe l'unica controparte negoziale degli scambi conclusi dagli operatori di mercato e, pertanto, il soggetto che, al pari di quanto già avviene sugli altri mercati ambientali organizzati e gestiti dallo stesso:

1. fatturerebbe ad ogni operatore proprio debitore, il giorno lavorativo successivo alla sessione di riferimento, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso;
2. comunicherebbe ad ogni operatore proprio creditore, il giorno stesso della sessione di riferimento, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso, per ricevere la corrispondente fattura entro i due giorni lavorativi successivi.

Nell'ambito delle conseguenti attività di regolazione dei pagamenti, il GME continuerebbe, al pari di quanto avviene attualmente, a soddisfare i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori

utilizzando il deposito in contante dagli stessi versato a titolo di garanzia del totale controvalore degli acquisti prima dell'avvio di ciascuna sessione di mercato, e, successivamente, a perfezionare i pagamenti dovuti nei confronti degli operatori propri creditori il terzo giorno lavorativo successivo alla sessione di riferimento.

Si segnala infine che, come diretta conseguenza dell'assunzione di tale ruolo sul mercato, verrebbero, inoltre, meno:

- a) gli attuali obblighi per gli operatori di presentazione al GME della documentazione fiscale inerente il VAT Information Exchange System (VIES), non potendo più verificarsi la circostanza di "operazioni intracomunitarie" poste in essere sul mercato da operatori con partita IVA italiana, atteso che, per l'appunto, unica controparte sarebbe il GME, soggetto anch'esso titolare di partita IVA italiana;
- b) le modifiche introdotte nelle Regole del MTEE per le finalità di adeguamento alle disposizioni dettate dal Legislatore in materia di fatturazione elettronica<sup>1</sup> (approvate con deliberazione AEEGSI 134/2015/r/efr del 26 marzo 2015), in quanto, divenendo il GME l'unica controparte negoziale degli operatori, verrebbero meno le vigenti previsioni disciplinanti gli aspetti della definitività "provvisoria" e della relativa conferma delle transazioni di mercato che vedono coinvolte, quale controparte, una Pubblica Amministrazione. Assumendo il ruolo di controparte il GME, gestendo direttamente il processo di fatturazione, non dovrebbe, infatti, più attendere, per considerare definitive le transazioni e quindi gli esiti del mercato - anche ai fini del calcolo delle garanzie delle proposte in acquisto, nonché della capienza "titoli" delle proposte in vendita - il riscontro da parte del venditore italiano e da parte del soggetto Pubblica Amministrazione che agisce quale acquirente, rispettivamente, dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione delle fatture elettroniche.

---

<sup>1</sup> Articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. Legge Finanziaria 2008).